

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA BECTON DICKINSON ROWA ITALY S.R.L.

1. DEFINIZIONI

Nei presenti termini e condizioni generali di fornitura (“**Condizioni Generali**”), le parole scritte con la prima lettera maiuscola - ove non diversamente indicato e fatte salve le ulteriori definizioni contenute altrove nelle presenti Condizioni Generali - assumono e assumeranno i seguenti significati (di seguito enunciati in ordine alfabetico), con la precisazione che i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa:

“**BD**” indica Becton Dickinson Rowa Italy S.r.l., con sede legale in Milano, Via Enrico Cialdini n. 16, P. IVA e C.F.02347360212;

“**Cliente**” indica qualsiasi società o ente che acquisti gli Impianti;

“**Contratto**” indica i singoli contratti stipulati tra BD e ciascun Cliente aventi ad oggetto la fornitura degli Impianti, formati da: Offerta, Ordine, Conferma d’Ordine, Condizioni Generali, ulteriori Allegati;

“**Impianto**” indica ciascun macchinario, dispositivo, materiale, articolo, compresa ogni eventuale documentazione e software, e altri prodotti che BD è tenuta a fornire in virtù di ciascun Contratto;

“**Informazioni Riservate**” indicano ogni informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, sperimentale, finanziaria, commerciale e/o di qualsiasi altra natura, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualunque disegno, schema, stima, procedimento, documento, specifica tecnica, performance e rendimento, prototipo e campione, invenzione, idea e risultato, brevettabile o meno, relativa a BD e/o ai suoi prodotti, compresi gli Impianti e/o ai clienti di BD, compresi i Clienti, che sono stati o che saranno in qualsiasi momento forniti o comunicati da BD o dai suoi amministratori, rappresentanti, dipendenti, agenti e/o consulenti al Cliente o che quest’ultimo abbia in qualsiasi modo appreso, sia in forma scritta, sia orale o attraverso altri mezzi, anche se non contrassegnate dalla dicitura “riservato”, “confidenziale” o da termini analoghi;

“**Lavori**” indica la configurazione, realizzazione e l’installazione dell’Impianto e qualsiasi altra attività che BD è tenuta a eseguire in virtù del Contratto. Nel caso in cui i Lavori, ai sensi del Contratto, debbano essere presi in consegna per sezioni separate da utilizzare in modo indipendente una dall’altra, le presenti Condizioni Generali si applicheranno separatamente a ogni sezione. Il termine “Lavori” si riferirà pertanto alla sezione in questione;

“**Ordine**” indica ciascun ordine relativo alla fornitura degli Impianti e l’esecuzione dei Lavori trasmesso dal Cliente a BD mediante sottoscrizione dell’Offerta (come di seguito definita) e conforme alla stessa;

“**Parti**” indica BD unitamente al Cliente;

“**Sito**” indica il luogo in cui sarà installato l’Impianto, includendo l’area circostante necessaria per lo scarico, il deposito e il trasporto interno dell’Impianto nonché delle attrezzature di installazione.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni Contratto stipulato tra BD e ciascun Cliente.
- 2.2. Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono le eventuali precedenti condizioni generali di vendita di BD, nonché le condizioni generali di acquisto eventualmente predisposte dal Cliente, nonché ogni precedente accordo, scritto e/o orale, relativo alla fornitura degli Impianti.
- 2.3. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le presenti Condizioni Generali sono le uniche che disciplinano i contratti di fornitura degli Impianti da BD ai Clienti e l’esecuzione dei Lavori da parte di BD, non trovando in alcun caso applicazione, neppure parziale, le eventuali condizioni generali di acquisto di ciascun Cliente a prescindere dal fatto che BD conosca dette condizioni generali di contratto applicate dal Cliente, anche nel caso in cui quest’ultimo o BD vi facciano esplicitamente e/o tacitamente riferimento.
- 2.4. La persona che accetta le presenti Condizioni Generali dichiara e garantisce: (i) di avere il potere di rappresentare ed impegnare il Cliente; e (ii) che il Cliente non è un “consumatore” ai

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

- 2.5. BD si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, per sopravvenute esigenze tecniche, economiche e gestionali, le presenti Condizioni Generali sostituendole con diverse disposizioni che diverranno immediatamente efficaci ed applicabili non appena portate a conoscenza del Cliente.

3. **ORDINE E CONTRATTI**

- 3.1. BD provvederà ad inviare a ciascun Cliente, su richiesta di quest'ultimo, un'offerta per la fornitura degli Impianti e l'esecuzione dei Lavori contenente: (i) una descrizione degli Impianti medesimi; (ii) le modalità di fornitura degli stessi; (iii) l'indicazione dei Lavori da effettuarsi; (iv) l'indicazione dei prezzi nonché (v) l'indicazione di eventuali condizioni particolari (l'"Offerta"). Ciascuna Offerta non costituisce una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, ma un invito a proporre.
- 3.2. Una volta ricevuta l'Offerta, il Cliente potrà inviare a BD l'Ordine entro 4 (quattro) settimane dal ricevimento dell'Offerta, salvo diverso termine indicato nell'Offerta. BD potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio l'Ordine del Cliente. Ciascun Contratto si perfezionerà al momento della espressa conferma scritta dell'Ordine da parte di BD (la "**Conferma d'Ordine**") ovvero qualora BD non rifiuti espressamente l'Ordine del Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione. Resta peraltro inteso che BD anche successivamente all'invio della Conferma d'Ordine, si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 1373, primo comma, codice civile, mediante comunicazione scritta allo stesso da inviarsi entro e non oltre la data di inizio dei Lavori, senza che il Cliente abbia diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo. È escluso il diritto di recesso da parte del Cliente dopo la sottoscrizione del presente Contratto, a meno non sia stato diversamente pattuito per iscritto tra le Parti.
- 3.3. Resta altresì inteso che in caso di conflitto o contrasto tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell'Offerta, nell'Ordine e/o nella Conferma d'Ordine, l'ordine di priorità sarà sempre il seguente: Conferma d'Ordine, Offerta, Condizioni Generali e Ordine.
- 3.4. Contestualmente all'invio dell'Ordine da parte del Cliente, quest'ultimo, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti a suo carico dal Contratto, verserà a titolo di deposito cauzionale l'importo in denaro ovvero i titoli (assegni e/o effetti cambiari) eventualmente indicati nell'Offerta. In caso di rifiuto ovvero di mancata approvazione dell'Ordine da parte di BD, quest'ultima restituirà al Cliente quanto ricevuto a titolo di deposito cauzionale senza riconoscimento di interessi. Qualora BD accetti l'Ordine del Cliente, quanto versato dal Cliente a titolo di deposito cauzionale sarà trattenuto da BD a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 del codice civile. Detto importo sarà restituito al Cliente a fronte dell'intervenuto pagamento del prezzo degli Impianti ovvero trattenuto da BD a valere sul maggior importo dovuto a titolo di prezzo. In nessun caso il deposito cauzionale e/o la caparra confirmatoria limiteranno il diritto di BD ad ottenere il risarcimento dei danni ulteriori derivanti dall'eventuale inadempimento del Cliente alle obbligazioni assunte nei confronti di BD in forza del Contratto.
- 3.5. Ove l'Ordine preveda la facoltà del Cliente di richiedere che l'acquisto degli Impianti sia operato, successivamente al perfezionamento del Contratto, da parte di una società di leasing, il Cliente dovrà designare la società di leasing acquirente entro e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni precedenti la data di consegna come concordata tra le Parti. BD si riserva di negare il proprio gradimento alla società di leasing indicata dal Cliente. Per l'ipotesi di stipula del contratto di leasing nei termini di cui al presente Contratto, la compravendita degli Impianti sarà regolata dalle condizioni e termini di cui al Contratto, ove applicabili, impegnandosi espressamente il Cliente anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile ad ottenere l'accettazione dei termini e condizioni dello stesso da parte della società di leasing, salvo diverso accordo per iscritto con BD. Per l'ipotesi di stipula del contratto di leasing nei termini di cui al presente Contratto, BD restituirà al Cliente quanto ricevuto a titolo di deposito cauzionale a condizione che sia sopravvenuto l'integrale pagamento del prezzo degli Impianti da parte della società di leasing. In caso di mancata ricezione, da parte di BD, dell'ordine della società di leasing designata dal Cliente nel termine di 30 (trenta) giorni precedenti la data di consegna degli Impianti ovvero in caso di mancato gradimento da parte di BD della società di leasing designata dal Cliente, quest'ultimo rimarrà obbligato nei confronti di BD all'esatto adempimento

del Contratto. Resta dunque inteso che tutti i costi e gli oneri, di qualsiasi natura o genere,

derivanti da o comunque connessi al deposito degli Impianti in magazzini (anche di terzi) a fronte dell'eventuale differimento della consegna ai sensi del presente articolo - quali, a titolo meramente esemplificativo, costi di deposito e custodia, trasporto da e per i magazzini, nonché gli oneri finanziari per ritardato incasso convenzionalmente stabiliti in misura corrispondente al tasso di interesse di 10 (dieci) punti superiore al tasso ufficiale di riferimento BCE dalla data di consegna prevista fino alla data di effettivo pagamento - saranno sostenuti direttamente dal Cliente, ovvero rimborsati dallo stesso a BD qualora anticipati da quest'ultimo. In questo caso, inoltre, troveranno applicazione le condizioni di pagamento standard previste contrattualmente con emissione automatica delle corrispettive fatture di acconto dovute in base allo stato avanzamento lavori come previsto nelle condizioni di pagamento di cui all'Offerta.

Resta infine inteso che, qualora il Cliente intenda accedere ai benefici previsti dalla c.d. "Nuova Sabatini" in materia di acquisto di beni strumentali, sarà esclusivo onere del Cliente far sì che la società di leasing provveda al pagamento del corrispettivo nel rispetto dei termini e delle condizioni richieste dalla legge, restando esclusa qualsivoglia responsabilità al riguardo in capo a BD.

4. **PREZZO**

- 4.1. I prezzi per la fornitura degli Impianti e l'esecuzione dei Lavori sono quelli riportati nell'Offerta.
- 4.2. Se non altrimenti specificato, tutti i prezzi sono al netto di: (i) imposta sul valore aggiunto; (ii) qualsiasi altra tassa od onere applicabile; (iii) costi di imballaggio, trasporto e assicurazione indicati nelle condizioni particolari del Contratto e (iv) eventuali ulteriori costi inerenti specifiche richieste del Cliente in relazione a trasporto, assicurazione, imballaggio, ecc.
- 4.3. BD emetterà fattura nei confronti del Cliente in base al piano di fatturazione indicato nell'Offerta.
- 4.4. Il Cliente si impegna a pagare a BD tutti gli importi fatturati entro i termini di pagamento indicati nell'Offerta (ciascuno "**Data di Scadenza**"), restando inteso che in caso di ritardato o mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002. Le Parti concordano che il Cliente non potrà in alcun caso ritardare il pagamento o rifiutarsi di adempiere, anche nel caso in cui vi siano contestazioni in merito all'esecuzione del Contratto. Allo stesso modo, il Cliente non avrà il diritto di compensare alcun credito con le somme dovute a BD in forza del Contratto, né di trattenere alcun importo e/o sospendere i pagamenti per qualsivoglia ragione (c.d. *solve et repete*).
- 4.5. Il mancato pagamento di una fattura alla Data di Scadenza comporterà il diritto di BD di sospendere i Lavori e l'esecuzione del Contratto, nonché, qualora il ritardo sia superiore a 30 (trenta) giorni, di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione al Cliente ai sensi dell'art. 1456 codice civile.
- 4.6. Qualora i Lavori venissero svolti da BD fuori dagli orari indicati nell'Offerta ovvero qualora BD fornisca lavori diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Offerta, BD avrà il diritto di addebitare al Cliente ulteriori costi che saranno quantificati in base alle tariffe standard BD previa comunicazione delle stesse al Cliente. Eventuali altri oneri dovuti a BD saranno fatturati separatamente.
- 4.7. Resta altresì inteso che qualsiasi lavoro eseguito da BD durante un fine settimana o un giorno non lavorativo per BD sarà soggetto a disponibilità e verrà fatturato secondo le tariffe applicate per i fine settimana/giorni non lavorativi in vigore alla data del servizio, fatte salve eventuali diverse previsioni indicate nel Contratto.
- 4.8. BD avrà il diritto di adeguare i prezzi successivamente alla sottoscrizione del Contratto qualora: (i) il Cliente abbia lasciato trascorrere inutilmente la data di installazione non vincolante; (ii) il Cliente non abbia concordato per sua colpa una data di installazione vincolante, ovvero (iii) siano trascorsi almeno 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del Contratto.
- 4.9. L'adeguamento del prezzo non eccederà la modifica percentuale dell'indice dei prezzi al consumo pubblicati dall'ISTAT tra il momento della stipula del Contratto e il momento dell'adeguamento del prezzo. L'adeguamento del prezzo potrà essere formalizzato mediante dichiarazione unilaterale trasmessa al Cliente in forma scritta da parte di BD.

5. PATTO DI RISERVATO DOMINIO

- 5.1. Fermo quanto previsto all'art. 10 che segue, BD si riserva la proprietà degli Impianti forniti fino all'incasso di tutti i pagamenti dovuti dal Cliente in relazione al Contratto.
- 5.2. Per la durata del patto di riservato dominio, il Cliente non è autorizzato a costituire gravami a qualsivoglia titolo né a trasferire ad alcun titolo la proprietà degli Impianti. Il Cliente è tenuto a contrassegnare gli Impianti sottoposti a riservato dominio applicando, in modo tale che sia ben visibile, una targa attestante che gli Impianti sono di esclusiva proprietà di BD ed a far sì che ciò risulti anche dalle proprie scritture contabili. Il Cliente non ha il diritto di cedere, neppure temporaneamente, il godimento degli Impianti sottoposti a riservato dominio. In ogni caso e fermo il diritto di BD al risarcimento del danno patito in conseguenza di una violazione da parte del Cliente al patto di riservato dominio, dalla data del presente Contratto e fino all'adempimento di tutti gli obblighi del Cliente nei confronti di BD, il Cliente cede ora per allora a BD i crediti derivanti dalla cessione a terzi degli Impianti sottoposti a riservato dominio, nella misura dell'eventuale importo finale fatturato (compresa l'imposta sul valore aggiunto). Su richiesta di BD, il Cliente è tenuto a fornire immediatamente a BD tutte le informazioni e a consegnare la documentazione necessaria all'esercizio dei diritti di BD nei confronti del terzo acquirente. Il Cliente non è autorizzato a costituire in pegno o utilizzare come garanzia i crediti che sono oggetto di cessione.
- 5.3. In caso di inadempimento al presente Contratto da parte del Cliente e, in particolare, in presenza di un ritardo nel pagamento, BD avrà il diritto di riprendere il possesso degli Impianti sottoposti a riservato dominio. Ai fini del ritiro degli Impianti sottoposti a riservato dominio, il Cliente autorizza sin d'ora BD ad accedere ai locali commerciali del Cliente nel normale orario di lavoro. Restano impregiudicati ulteriori diritti di BD. Dopo il ritiro degli Impianti sottoposti a riservato dominio, BD ha diritto a un adeguato indennizzo, almeno pari alle somme già corrisposte dal Cliente.
- 5.4. La lavorazione o la trasformazione degli Impianti sottoposti a riservato dominio da parte del Cliente deve essere sempre effettuata da BD. Qualora gli Impianti sottoposti a riservato dominio venissero lavorati o trasformati con altri beni di titolarità di terze parti, il Cliente si impegna a cederne, e a fare in modo ex art. 1381 del codice civile che i soggetti terzi cedano, la proprietà di tali beni a BD, senza che quest'ultima sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo per l'eventuale miglioramento degli Impianti sottoposti a riservato dominio. Qualora gli Impianti sottoposti a riservato dominio venissero assemblati o altrimenti collegati in maniera definitiva e irreversibile con altri beni di titolarità di terze parti, il Cliente si impegna a cedere la proprietà di tali beni a BD, senza che quest'ultima sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo per l'eventuale miglioramento degli Impianti sottoposti a riservato dominio.
- 5.5. Il Cliente è tenuto a trattare con cura gli Impianti sottoposti a riservato dominio e ad assicurarli a proprie spese, in misura sufficiente per il valore di rimpiazzo, per la durata del patto di riservato dominio e contro ogni forma di danneggiamento o altro evento, in particolare per incendi, azione dell'acqua e furto.
- 5.6. Pignoramenti, sequestri e altri interventi da parte di terzi in riferimento agli Impianti sottoposti a riservato dominio dovranno essere segnalati immediatamente a BD.

6. LAVORI PREPARATORI E CONDIZIONI LAVORATIVE

- 6.1. BD dovrà fornire al Cliente in tempo utile i disegni raffiguranti le modalità secondo le quali sarà installato l'Impianto, nonché tutte le informazioni richieste per preparare fondamenta adeguate, per fornire l'accesso all'Impianto e qualsiasi attrezzatura necessaria al Sito e per eseguire tutti i collegamenti necessari agli Impianti.
- 6.2. Il Cliente dovrà eseguire in tempo utile tutti i lavori preparatori per garantire il soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'installazione dell'Impianto e per il corretto svolgimento dei Lavori. Quanto sopra non trova applicazione nel caso in cui il lavoro preparatorio, ai sensi del Contratto, debba essere eseguito da BD.
- 6.3. Il lavoro preparatorio di cui all'art. 6.2 dovrà essere eseguito dal Cliente in conformità con i disegni e le informazioni fornite da BD ai sensi dell'art. 6.1. In ogni caso, il Cliente dovrà

garantire che le fondamenta siano strutturalmente stabili. Nel caso in cui il Cliente fosse responsabile del trasporto dell'Impianto nel Sito, il Cliente medesimo dovrà garantire che l'Impianto si trovi nel Sito prima della data concordata per iniziare i Lavori.

- 6.4. Il Cliente si impegna a:
- a) mettere il personale di BD nelle condizioni di iniziare i Lavori con le tempistiche stabilite, durante il normale orario di lavoro. Qualora il Cliente avesse ricevuto, entro un termine ragionevole, apposita comunicazione per iscritto da parte di BD, i Lavori possono essere eseguiti anche oltre il normale orario di lavoro, nella misura ritenuta necessaria da BD;
 - b) informare per iscritto BD, entro un termine ragionevole prima dell'inizio dei Lavori, in merito a tutte le disposizioni relative alla sicurezza in vigore nel Sito. L'installazione non può essere eseguita in ambienti insalubri o pericolosi. Prima dell'inizio dell'installazione, il Cliente dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e precauzionali necessarie, le quali dovranno essere successivamente mantenute per tutta la durata dei Lavori;
 - c) mettere a disposizione di BD, gratuitamente e a tempo debito, tutte le gru, le attrezzature di sollevamento e i mezzi di trasporto necessari sul Sito, nonché gli strumenti ausiliari, i macchinari, i materiali e le forniture (incluso combustibile, oli, grasso e altri materiali, gas, acqua, elettricità, vapore, aria compressa, riscaldamento, illuminazione, ecc.). BD dovrà specificare per iscritto le sue richieste in merito a tali gru, attrezzature di sollevamento, strumenti di misurazione e di prova e mezzi di trasporto nel Sito almeno un mese prima della data concordata per l'inizio dei Lavori;
 - d) mettere gratuitamente a disposizione di BD gli uffici di cui necessita sul Sito, dotati di telefono e accesso a Internet;
 - e) mettere gratuitamente a disposizione di BD le strutture di deposito necessarie per proteggere da furti e deterioramento l'Impianto, gli strumenti e le attrezzature necessari per l'installazione, nonché gli effetti personali del personale di BD;
 - f) fare in modo che le strade di accesso al Sito siano adeguate al trasporto richiesto dell'Impianto e delle attrezzature di BD.
- 6.5. Su richiesta di BD, presentata con ragionevole preavviso, il Cliente dovrà mettere gratuitamente a disposizione di BD la manodopera e gli operatori così come specificato nel Contratto o come ragionevolmente richiesto in virtù del Contratto stesso. Il personale messo a disposizione dal Cliente ai sensi del presente articolo dovrà disporre di strumenti propri. BD non sarà responsabile per tale manodopera fornita dal Cliente o per qualsiasi azione od omissione del personale in questione.

7. INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

- 7.1. Nel caso in cui il Cliente ritenesse di non essere in grado di assolvere puntualmente agli impegni e obblighi di cui al precedente art. 6 necessari per eseguire i Lavori, dovrà immediatamente informare per iscritto BD specificandone il motivo e, se possibile, la tempistica entro la quale sarà in grado di assolvere alle proprie obbligazioni.
- 7.2. Fatti salvi i diritti di BD di cui al successivo art. 7.3, nel caso in cui il Cliente non adempisse, correttamente e puntualmente, gli obblighi di cui al precedente art. 6, BD potrà:
- a) a sua esclusiva discrezione, scegliere di adempiere, o nominare una parte terza per adempiere, gli obblighi del Cliente o, diversamente, adottare le misure adeguate alle circostanze per evitare o mitigare gli effetti dell'inadempimento del Cliente;
 - b) sospendere in tutto o in parte la sua prestazione in virtù del Contratto, dandone immediata informazione per iscritto al Cliente;
- nel caso in cui l'Impianto non fosse stato ancora consegnato presso il Sito, provvedere al deposito dell'Impianto con rischi e costi a carico del Cliente, presso il Cliente stesso o presso un deposito terzo. Inoltre, se il Cliente lo richiede, BD dovrà assicurare l'Impianto; i relativi costi saranno a carico dal Cliente.
- 7.3. Nelle ipotesi previste dal precedente art. 7.2, punti a), b) e c), il Cliente sarà tenuto a:
- a) pagare qualsiasi porzione del prezzo che, in mancanza dell'inadempimento, sarebbe stata esigibile; e
 - b) rimborsare a BD qualsiasi costo non previsto dal Contratto, ragionevolmente sostenuto da BD come risultato delle misure di cui al punto a), b) o c) del precedente art. 7.2.
- 7.4. Nel caso in cui la presa in consegna di cui al successivo art. 9 non fosse possibile a causa dell'inadempimento del Cliente e sempre che ciò non fosse dovuto a causa di forza maggiore, BD potrà richiedere per iscritto al Cliente di porre rimedio al suo inadempimento entro un

termine ragionevole e definitivo.

- 7.5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione non attribuibile a BD, il Cliente non rimediasse al suo inadempimento entro il termine di cui all'art. 7.4, BD potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutto o in parte, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da BD.

8. COLLAUDO

- 8.1. Salvo che non sia diversamente stabilito tra le Parti, una volta completata l'installazione dell'Impianto, dovranno essere eseguiti i test di presa in consegna e collaudo al fine di determinare se l'Impianto è conforme a quanto indicato nel Contratto ("Collaudo"). A tal fine, BD dovrà inviare una comunicazione scritta al Cliente indicando: (i) la data concordata tra le Parti per l'esecuzione del Collaudo; e (ii) la data concordata tra le Parti per la presa in consegna degli Impianti da parte del Cliente.
- 8.2. Il Cliente dovrà fornire gratuitamente qualsiasi fonte di energia, lubrificanti, acqua, carburante, materie prime e altri materiali richiesti per eseguire il Collaudo e per le messe a punto finali durante la preparazione e l'esecuzione del Collaudo stesso. Dovrà inoltre installare gratuitamente qualsiasi attrezzatura e fornire qualsiasi manodopera o altra assistenza necessaria per l'esecuzione del Collaudo.
- 8.3. Nel caso in cui, una volta ricevuta la relativa comunicazione in conformità al precedente art. 8.1, (i) il Cliente non adempisse agli impegni assunti a norma del precedente art. 8.2, ovvero (ii) impedisse l'esecuzione del Collaudo, ovvero (iii) il Collaudo non possa essere eseguito per fatti imputabili a terzi (quali, a titolo esemplificativo: la necessità di interfacciare gli Impianti con software di terzi, l'esecuzione di lavori edili presso il Sito, ecc.) questi ultimi saranno considerati comunque come completati con successo alla data della comunicazione trasmessa da BD a norma del precedente art. 8.1. Fermo tutto quanto sopra, qualora la data di Collaudo concordata tra le Parti venisse prorogata una o più volte su richiesta o per colpa del Cliente, BD potrà pretendere il rimborso dei maggiori costi sostenuti a causa del ritardo.
- 8.4. Il Collaudo dovrà essere eseguito nel corso del normale orario lavorativo. Nel caso in cui il Contratto non specificasse i requisiti tecnici, il Collaudo dovrà essere eseguito in conformità con le pratiche comuni del relativo settore industriale.
- 8.5. BD dovrà redigere una relazione del Collaudo e trasmetterla al Cliente (la "Relazione"). Qualora il Cliente non fosse presente durante lo svolgimento del Collaudo, una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 8.1, la Relazione si considererà approvata.
- 8.6. Nel caso in cui, successivamente all'esecuzione del Collaudo, si evincesse che gli Impianti e/o i Lavori non sono conformi a quanto indicato nel Contratto, BD dovrà rimediare nel minor tempo ragionevolmente possibile a tali carenze.
- 8.7. La previsione di cui al precedente art. 8.6 non troverà applicazione laddove le carenze e/o i difetti fossero di lieve entità.

9. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

- 9.1. Salvo diversamente concordato, i termini di consegna si intendono con resa DDP – Delivered Duty Paid – Incoterms® 2020 nel luogo indicato dal Cliente. A decorrere dalla consegna degli Impianti al Cliente, quest'ultimo sostiene il rischio del deterioramento o del danneggiamento degli stessi.
- 9.2. La presa in consegna degli Impianti avrà luogo:
a) successivamente all'installazione degli Impianti, una volta completato con successo il Collaudo ovvero qualora questo sia considerato, ai sensi dell'articolo 8.3, come completato con successo;
b) laddove le Parti abbiano concordato di non eseguire il Collaudo, successivamente al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione per iscritto di BD relativa al completamento dei Lavori. Le carenze e/o i difetti di lieve entità che non si riflettono sull'efficacia degli Impianti, non ostacoleranno la presa in consegna. L'obbligo di BD di installare l'Impianto presso il Sito è assolto una volta che il Cliente abbia preso in consegna l'Impianto, fatto salvo l'impegno di BD a porre rimedio a qualsiasi carenza e/o difetto rimanente di lieve entità.
- 9.3. Il Cliente non ha il diritto di utilizzare gli Impianti o una parte degli stessi precedentemente alla presa in consegna, salvo consenso scritto di BD. Nel caso in cui il Cliente facesse uso degli

Impianti prima della presa in consegna in mancanza del preventivo consenso scritto di BD, l'Impianto sarà considerato come preso in consegna e BD sarà liberata dall'obbligo di eseguire il Collaudo.

9.4. Una volta effettuata la presa in consegna, il Cliente, su richiesta scritta presentata da BD, dovrà rilasciare un certificato dichiarando che l'Impianto è stato preso in consegna. Resta inteso che il mancato rilascio del certificato non pregiudicherà la presa in consegna di cui al presente articolo.

9.5. Immediatamente dopo la presa in consegna, decorrerà il termine indicato al successivo art. 13.6.

10. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

10.1. Il Cliente assume tutti i rischi di perdita o danno relativi agli Impianti dal momento della consegna a norma del precedente art. 9.

10.2. Qualsiasi perdita dell'Impianto o danno arrecato allo stesso una volta trasferito il rischio al Cliente sarà a esclusivo carico di quest'ultimo, salvo che tale perdita o danno derivi da negligenza di BD.

11. RITARDI NELLA CONSEGNA E PENALI

11.1. I termini di consegna indicati nel Contratto (a titolo meramente esemplificativo, informazioni fornite da BD sui termini di consegna ovvero l'eventuale data di installazione desiderata indicata dal Cliente) sono indicativi e non essenziali, dunque non vincolanti. Eventuali ritardi e/o interruzioni nella consegna dell'Impianto non potranno essere considerati in alcun modo inadempimento di BD e non daranno luogo ad alcun diritto del Cliente ad annullare o risolvere il relativo Contratto, né ad ottenere alcun indennizzo, diretto e/o indiretto, o risarcimento di costi, diretti e/o indiretti, o di spese supplementari. La data di installazione vincolante sarà unicamente quella concordata congiuntamente per iscritto tra le Parti sottoscrivendo l'apposito modulo "Accordo sulla data di installazione vincolante" ovvero, in caso di mancato accordo tra le Parti, fissata unilateralmente da BD ai sensi del successivo art. 11.6. La determinazione della data di installazione vincolante – sia congiunta che unilaterale da parte di BD nei termini appena indicati – avverrà al momento della pianificazione finale del progetto relativo all'Impianto e così, indicativamente, (i) circa 8 (otto) settimane prima della data di installazione desiderata ovvero, (ii) in caso di progetti su Impianti da installarsi presso le isole, 8 (otto) settimane prima del carico dell'Impianto. BD si riserva in ogni caso la facoltà di concordare con il Cliente una diversa data di installazione vincolante entro 30 giorni dall'installazione dell'Impianto.

11.2. In nessun caso BD sarà responsabile di ritardata consegna qualora la medesima discenda da cause di forza maggiore. BD compirà sforzi adeguati a limitare le conseguenze per il Cliente.

11.3. In caso di ritardo rispetto alla data di installazione vincolante concordata congiuntamente tra le Parti, il Cliente avrà diritto al pagamento di una penale pari allo 0,5% del valore della merce consegnata in ritardo ("valore alla consegna") per ogni settimana intera di ritardo, entro un ammontare massimo del 5% del valore alla consegna. È escluso il risarcimento del danno ulteriore. BD avrà la facoltà di dimostrare che il Cliente non ha subito danni o ha subito solo un danno di lievissima entità.

11.4. Il Cliente è tenuto a ritirare la merce tempestivamente e senza ritardi nell'accettazione. In caso di mancato e/o ritardato ritiro e/o accettazione, il Cliente è costituito in mora automaticamente, senza necessità di alcun sollecito scritto da parte di BD, quando non accetta la merce alla data di installazione vincolante concordata.

11.5. Qualora la data di installazione vincolante concordata congiuntamente tra le Parti venisse prorogata una o più volte su richiesta o per colpa del Cliente, BD può pretendere un rimborso forfettario del danno subito per il ritardo determinato come segue. L'importo forfettario per il rimborso danni è pari al 3% del valore contrattuale per ogni proroga, fatta salva la risarcibilità dei danni ulteriori. Se la nuova data di installazione concordata e vincolante è fissata oltre 8 settimane dopo quella pattuita originariamente, per ogni settimana a decorrere dalla nona, BD può pretendere, inoltre, il pagamento dei costi di magazzino pari allo 0,1% del valore contrattuale, fatta salva la risarcibilità dei danni ulteriori.

- 11.6. Fatti salvi i diritti di BD di cui al precedente art. 7, una volta raggiunta la data di installazione desiderata, se il Cliente, nonostante il sollecito di BD, non concorda una data di installazione vincolante, BD ha diritto, a sua insindacabile discrezione, a stabilire unilateralmente una data di installazione vincolante ovvero a recedere dal Contratto. L'obbligo del Cliente di concordare una data di installazione vincolante sarà comunque considerato inadempito dal Cliente qualora, dopo che BD abbia proposto con il sollecito scritto tre date di installazione alternative con un intervallo di tempo sufficiente tra loro, il Cliente abbia rifiutato tali proposte e/o non abbia risposto alla richiesta entro il termine indicato da BD. Qualora BD abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi del presente articolo 11.6, BD avrà diritto e a vedersi corrisposta dal Cliente una penale pari al 4,5% del valore del Contratto, fatta salva la risarcibilità dei danni ulteriori.
- 12. RESPONSABILITÀ PER DANNI PRECEDENTI ALLA PRESA IN CONSEGNA**
- 12.1. BD sarà responsabile dei danni arrecati agli Impianti verificatisi precedentemente al trasferimento del rischio in capo al Cliente. Tale disposizione si applica indipendentemente dalla causa del danno, tranne laddove quest'ultima sia stata causata dal Cliente o da persona della quale il Cliente è responsabile. Nel caso in cui BD non fosse responsabile del danno arrecato agli Impianti, il Cliente, a proprie spese, potrà richiedere a BD di porvi rimedio.
- 12.2. BD sarà responsabile dei danni arrecati agli Impianti verificatisi precedentemente alla presa in consegna degli Impianti esclusivamente nel caso in cui sia comprovato che tale danno è stato causato da negligenza di BD o da qualsiasi persona sottoposta alla responsabilità di BD medesima. BD non potrà tuttavia in nessun caso essere ritenuta responsabile per la perdita di produzione, di profitto, mancato guadagno o qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta.
- 13. RESPONSABILITÀ IN CASO DI DIFETTI – CONTESTAZIONI**
- 13.1. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, il Cliente riconosce espressamente ed accetta che le caratteristiche degli Impianti indicate nell'Offerta, anche con riferimento alla costruzione, assemblaggio e/o dotazione degli stessi, potrebbero non offrire una rappresentazione completa ed esatta delle caratteristiche tecnico-qualitative degli Impianti forniti da BD. Salvo che non risulti diversamente concordato per iscritto con il Cliente, resta, dunque, inteso che gli Impianti potranno discostarsi in misura ragionevole dalle descrizioni dell'Offerta, a patto che tali differenze non siano fondamentali o essenziali e la finalità di cui al Contratto non venga compromessa o limitata. In tali casi, il Cliente rinuncia sin d'ora ad ogni garanzia o azione, di legge o di contratto, nei confronti di BD. Nel caso in cui BD riscontrasse l'esistenza di un difetto o di una mancanza di conformità per cui essa è responsabile, essa sarà esclusivamente tenuta, a sua totale discrezione, a riparare gratuitamente l'Impianto o a sostituire gratuitamente lo stesso o le sue componenti difettose o non conformi con un Impianto o sue componenti conformi e non difettose.
- 13.2. BD sarà tenuta a correggere qualsiasi difetto o non conformità degli Impianti derivante da progettazioni, lavorazioni o materiali difettosi, in conformità alle disposizioni di cui al presente art. 13.
- 13.3. BD non risponderà dei difetti dei materiali forniti dal Cliente né di quelli derivanti dalla progettazione concordata o specificata dal Cliente.
- 13.4. La responsabilità di BD sarà limitata esclusivamente ai difetti riscontrati in base alle condizioni di funzionamento previste nel Contratto e in seguito a un uso corretto degli Impianti medesimi.
- 13.5. BD non risponderà dei difetti causati da circostanze verificatesi successivamente al trasferimento del rischio in capo al Cliente quali, a titolo esemplificativo, i difetti dovuti ad una manutenzione inappropriata o alla cattiva riparazione da parte del Cliente o a modifiche apportate senza il preventivo consenso scritto di BD o ad un utilizzo non conforme alle istruzioni di BD o a un utilizzo per uno scopo diverso da quello a cui è destinato l'Impianto o che dipenda da incidente o negligenza non attribuibili a BD. BD non risponderà inoltre per la normale usura né per il deterioramento degli Impianti dovuto all'uso.
- 13.6. La responsabilità di BD si limiterà ai difetti riscontrati entro 12 (dodici) mesi dalla data di presa in consegna ai sensi dell'art. 9.4 che precede. Laddove la presa in consegna subisca ritardi per motivi attribuibili al Cliente, la responsabilità di BD per i difetti non si estenderà oltre i 18

(diciotto) mesi dalla consegna dell'Impianto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.7.

- 13.7. Qualora il difetto di una porzione dell'Impianto fosse stato corretto, BD sarà responsabile dei difetti della porzione riparata o sostituita per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla riparazione o sostituzione. Per le rimanenti porzione dell'Impianto, il termine di cui al precedente art. 13.6 sarà prorogato solo per un periodo equivalente a quello durante il quale non è stato possibile usare l'Impianto medesimo a causa del difetto.
- 13.8. **Comunicazione dei difetti.**
Il Cliente dovrà comunicare per iscritto a BD la presenza di qualsiasi difetto o mancanza di conformità entro 8 (otto) giorni dalla data in cui il difetto o la mancanza di conformità sono stati scoperti, ovvero avrebbero dovuto essere scoperti sulla base della normale diligenza. La comunicazione dovrà contenere una descrizione dettagliata della natura dei vizi e/o di difetti di funzionamento riscontrati e dovrà essere inviata a BD a mezzo raccomandata A/R o PEC. In nessun caso tale comunicazione potrà essere fatta dopo la scadenza del termine di cui al precedente art. 13.6 od oltre il periodo di proroga previsto dall'art. 13.7, laddove applicabile.
- 13.9. Nel caso in cui il Cliente ometta di comunicare per iscritto a BD il difetto entro i termini stabiliti dal presente articolo perderà il diritto alla correzione del difetto da parte di BD. Ove il difetto sia tale da causare danni, il Cliente dovrà informare immediatamente BD per iscritto, assumendosi il rischio del danno derivante dalla sua mancata comunicazione. Il Cliente adotterà ogni ragionevole provvedimento per contenere al massimo i danni e, a tal fine, agirà conformemente alle istruzioni di BD.
- 13.10. **Correzione dei difetti.**
Al ricevimento della comunicazione di cui al 13.8, BD dovrà correggere il difetto a proprie spese senza immotivato ritardato ovvero, a sua discrezione, sostituire le componenti difettose o vizzate. Gli interventi di correzione avranno luogo durante l'orario lavorativo, evitando comunque, per quanto possibile, di interferire inutilmente con le attività del Cliente. Il lavoro di rettifica dovrà effettuarsi presso il Sito, a meno che BD non ritenga più opportuno che il prodotto difettoso o l'Impianto sia inviato a BD medesima o ad un indirizzo da lei stessa specificata.
- 13.11. Laddove il difetto possa essere corretto mediante sostituzione o riparazione di una parte difettosa e se lo smontaggio e la reinstallazione della parte non richiedono conoscenze specifiche, BD potrà richiedere l'invio della parte difettosa presso il proprio indirizzo o ad un indirizzo specificato da BD. In tal caso BD sarà liberata dagli obblighi di cui al precedente art. 13.10 non appena consegnerà al Cliente la parte debitamente riparata o sostituita.
- 13.12. Salvo laddove diversamente concordato, il trasporto dell'Impianto o di una sua parte a BD necessario per la correzione di difetti dei quali BD sia responsabile avverrà a rischio e spese di BD medesima. Con riferimento a detto trasporto, il Cliente dovrà seguire le istruzioni di BD.
- 13.13. Nel caso in cui nonostante la comunicazione del Cliente di cui al precedente art. 13.8, non venga riscontrato alcun difetto del quale BD debba rispondere, quest'ultima avrà diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza di detta comunicazione.
- 13.14. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13.2, BD non sarà responsabile dei difetti di qualsiasi porzione dell'Impianto per più di un anno dal termine del periodo di responsabilità di cui al precedente art. 13.6 o dal termine di qualsiasi altro periodo di responsabilità concordato tra le Parti.
- 14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED INDENNIZZO.**
- 14.1. I rimedi previsti dagli artt. 12 e 13 sono gli unici a cui il Cliente avrà diritto ed il Cliente non avrà, in particolare, diritto di richiedere la risoluzione del relativo Contratto ovvero la riduzione del prezzo di acquisto.
- 14.2. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave di BD, la responsabilità di quest'ultima sarà limitata al risarcimento dei soli danni diretti e prevedibili causati dall'inadempimento dei propri obblighi contrattuali e dagli Impianti, o loro componenti, riconosciuti difettosi o non conformi. In ogni caso, la responsabilità di BD non potrà eccedere il prezzo degli Impianti, o delle loro componenti, oggetto di contestazione.
- 14.3. In ogni caso, è comunque esclusa la responsabilità di BD per danni immateriali, consequenziali, diretti e/o indiretti, quali la perdita di clientela, il mancato guadagno, il mancato profitto e/o danni d'immagine, nonché per danni derivanti da eventuali azioni intentate da terzi

contro il Cliente, ivi compresa l'esclusione di qualsiasi obbligo risarcitorio.

15. LEGGI E REGOLAMENTI APPLICABILI

- 15.1. BD dovrà garantire che i Lavori siano eseguiti e siano conformi a qualsiasi legge, regolamento e norma agli stessi applicabile, compresa quella relativa al controllo delle esportazioni. Se richiesto da BD, il Cliente dovrà fornire per iscritto le relative informazioni in merito a tali leggi, regolamenti e norme.
- 15.2. BD dovrà eseguire qualsiasi lavoro di rettifica necessario per soddisfare le leggi, i regolamenti e le norme di cui all'articolo 15.1, o la loro interpretazione generalmente accettata, tra la data dell'Offerta e la presa in consegna. Il Cliente dovrà sostenere i costi aggiuntivi e le altre conseguenze risultanti da tali variazioni, incluso il lavoro di rettifica.
- 15.3. Nel caso in cui le Parti non riescano a trovare un accordo in merito ai costi aggiuntivi e alle altre conseguenze della variazione delle leggi, dei regolamenti e delle norme di cui all'articolo 15.1, BD dovrà essere risarcito in base ad una tariffa oraria per qualsiasi lavoro di rettifica.

16. VARIAZIONI

- 16.1. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 16.5, il Cliente ha diritto di richiedere delle variazioni riguardanti l'ambito, il progetto e l'esecuzione dei Lavori fino a quando la configurazione degli Impianti non sia definitiva. BD può suggerire per iscritto tali variazioni.
- 16.2. Le richieste di variazione dovranno essere presentate a BD per iscritto e contenere una descrizione accurata della variazione.
- 16.3. Il prima possibile in seguito alla ricezione di una richiesta di variazione o dopo aver egli stesso avanzato una proposta di variazione, BD dovrà comunicare per iscritto al Cliente se e in che modo la variazione può essere eseguita, dichiarando la conseguente modifica del prezzo e la tempistica per l'esecuzione e altri termini del Contratto. Inoltre, BD dovrà fornire tale notifica al Cliente quando le variazioni sono necessarie in seguito alla variazione di leggi, regolamenti e norme di cui all'articolo 16.1.
- 16.4. Nel caso in cui la presa in consegna subisca ritardi in seguito ad un disaccordo tra le Parti in merito alle conseguenze delle variazioni, il Cliente dovrà pagare qualsiasi porzione del prezzo che sarebbe stata esigibile se la presa in consegna non avesse subito ritardi.
- 16.5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16.2, BD non sarà obbligata ad apportare le variazioni richieste dal Cliente fino a quando le Parti non siano concordi sulla misura in cui le variazioni si riflettono sul prezzo, sulle tempistiche della presa in consegna e su altri termini del Contratto.

17. FORZA MAGGIORE

- 17.1. Il mancato adempimento da parte di BD degli obblighi contrattualmente assunti non può esserle imputato se dovuto a cause di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, incendi, interruzione delle vie di comunicazione, limitazioni o interruzione della fornitura di energia, scioperi, serrate, incendi, tumulti, sabotaggi, atti di guerra, misure governative, mancata disponibilità di manodopera, materie prime o componenti o qualunque altra causa al di fuori della volontà e del controllo di BD.
- 17.2. Per le suddette cause di forza maggiore il termine di consegna concordato può essere rinviato in base alla durata dell'evento che provoca il ritardo, oltre ad un adeguato periodo di ripresa dell'attività.
- 17.3. BD si riserva la facoltà di sospendere o risolvere l'esecuzione di un Ordine accettato, in tutto o in parte, per il sopravvenire di cause di forza maggiore che dovessero interessare BD o i propri fornitori, senza che il Cliente abbia diritto ad indennità di sorta.

18. CONFIDENZIALITÀ

- 18.1. Ciascun Cliente riconosce il carattere confidenziale di ciascuna e tutte le Informazioni Riservate e conseguentemente si impegna:
 - (i) a mantenere strettamente riservate e a non divulgare e/o comunicare a terzi, direttamente e/o indirettamente, in tutto e/o in parte, in forma scritta, orale, grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, neppure se in base ad un accordo di segretezza, ciascuna e tutte le Informazioni Riservate senza il preventivo espresso consenso scritto di

BD;

(ii) a non utilizzare, né tutto né in parte, alcuna delle Informazioni Riservate per fini diversi dall'esecuzione del Contratto;

(iii) a non sfruttare economicamente, né in tutto né in parte, alcuna delle Informazioni Riservate;

(iv) a non usare alcuna delle Informazioni Riservate ai fini dell'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale e/o diritti di qualunque altro tipo, né permettere in alcun modo che terzi acquisiscano tali diritti;

a non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi modo o forma, in tutto o in parte, ciascuna e tutte le Informazioni Riservate.

- 18.2. Ciascun Cliente potrà rendere disponibili le Informazioni Riservate solo ed esclusivamente al proprio personale che abbia necessità di avere accesso alle Informazioni Riservate per l'esecuzione del Contratto, a condizione che tali soggetti vengano messi al corrente del carattere riservato delle Informazioni Riservate e siano obbligati per iscritto a rispettare gli obblighi di confidenzialità e non uso di cui al presente art. 18. Ciascun Cliente sarà responsabile, manleverà e terrà indenne BD per ogni eventuale danno subito e/o costo e/o spesa sostenuti da BD a seguito di qualsiasi violazione degli obblighi di confidenzialità e non uso anche da parte del proprio personale e dai suoi Rappresentanti.
- 18.3. Ciascuna e tutte le Informazioni Riservate restano di proprietà di BD. Ciascun Cliente dovrà restituire a BD e/o distruggere, prontamente e non appena richiesto da BD ciascuna o tutte le Informazioni Riservate che siano in possesso del Cliente, unitamente ai relativi estratti, copie o registrazioni.
- 18.4. Gli obblighi di cui al presente art. 18 avranno una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla consegna dell'Impianto.

19. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 19.1. Tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi agli Impianti rimangono in capo a BD o eventualmente ai relativi fornitori o subappaltatori, incluse le società del gruppo di BD, e spettano esclusivamente a BD o eventualmente ai relativi fornitori o subappaltatori. Tali diritti comprendono diritti d'autore, diritti brevettuali, diritti dei marchi d'impresa, diritti dei modelli ornamentali, know-how, diritti relativi alla ragione sociale e altri segni distintivi, diritti relativi alle banche dati e diritti di licenza esclusivi.
- 19.2. Tutti i disegni e i documenti tecnici relativi agli Impianti trasmessi da una Parte all'altra Parte, precedentemente o successivamente alla formazione del Contratto, rimarranno di proprietà della Parte che li trasmette. I disegni, i documenti tecnici o le altre informazioni tecniche ricevute da una Parte non potranno, senza il consenso dell'altra Parte, essere utilizzati per qualsivoglia scopo differente da quello per il quale sono stati forniti. In mancanza del consenso della Parte che li trasmette, non potranno essere diversamente utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi.
- 19.3. BD, non oltre la data di presa in consegna, dovrà fornire gratuitamente le informazioni e i disegni necessari al Cliente per la messa in servizio, il funzionamento e il mantenimento degli Impianti. Tali informazioni e disegni dovranno essere forniti nel numero di copie concordato o dovrà essere almeno fornita una copia per ognuno. BD non è tenuta a fornire i disegni industriali relativi all'Impianto o alle parti di ricambio.
- 19.4. Il Cliente si impegna ad informare BD il più rapidamente possibile di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale appartenenti a quest'ultima della quale sia venuto a conoscenza, fornendo altresì, dietro espressa richiesta di BD, tutta l'assistenza della quale quest'ultima dovesse necessitare al fine di difendere i propri diritti.

20. COMUNICAZIONI

- 20.1. Tutte le richieste, comunicazioni, notifiche e/o reclami da parte del Cliente a BD dovranno essere effettuate a mezzo PEC, raccomandata a/r, e-mail ovvero corriere agli indirizzi e contatti tempo per tempo pubblicati sul sito aziendale <https://rowa.de/it/contatti>. In particolare, dette notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate: (i) per l'ipotesi di trasmissione a mezzo corriere: nella data e nell'ora in cui un incaricato BD riceva la consegna

dal corriere sottoscrivendo la relativa ricevuta; (ii) per l'ipotesi di trasmissione a mezzo raccomandata a/r, nella data e nell'ora in cui la raccomandata sia stata affidata dal Cliente al servizio postale, come risultanti dalla relativa ricevuta di consegna; (iii) per l'ipotesi di trasmissione a mezzo PEC o e-mail, al momento in cui il Cliente dimostri, fino a prova contraria, che sia stato trasmesso l'avviso di ricevimento.

21. ALTRE PREVISIONI

- 21.1. Il Cliente non potrà cedere un Contratto senza il preventivo consenso scritto di BD. BD avrà il diritto di cedere, in tutto o in parte, ciascun Contratto e gli obblighi ed i diritti che ne derivano, senza dover richiedere il consenso del Cliente.
- 21.2. La nullità, anche solo parziale, di uno o più articoli di cui alle presenti Condizioni Generali non comporterà la nullità delle medesime, né quella del rimanente articolo parzialmente nullo.
- 21.3. Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui alle presenti Condizioni Generali non costituisce, né potrà essere considerata come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia scritta ad un qualsiasi termine, articolo, condizione o previsione comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, articolo, condizione o previsione.
- 21.4. Le Parti procederanno al trattamento dei dati reciprocamente forniti nel rispetto della normativa vigente in materia del trattamento dei dati personali e, in particolare, del Regolamento UE 679/2016, come di volta in volta modificato, e nei limiti delle finalità applicabili al presente Contratto.
- 21.5. Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è la sede legale di BD, se non diversamente stabilito. Se BD si occupa anche dell'installazione degli Impianti, il luogo di adempimento è quello in cui deve avere luogo l'installazione.

22. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE DI CONDOTTA

- 22.1. BD si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice di Condotta di BD (entrambi i documenti disponibili presso la sede sociale di BD) e si impegna a rispettarli come obbligo fondamentale discendente dall'essere parte del presente Contratto, fermo quanto ulteriormente previsto all'art. 22.8.
- 22.2. Il Cliente prende atto che BD attribuisce grande importanza alla propria reputazione di società rispettosa dell'etica e al proprio impegno ad osservare le leggi vigenti. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara e garantisce di avere pienamente compreso la linea programmatica di BD per quanto concerne le operazioni internazionali di compravendita e le relazioni con clienti e fornitori, dichiarando che, nel dare esecuzione alle presenti Condizioni Generali, rispetterà le prescrizioni contenute dette Norme di Etica Professionale e Comportamentali di BD.
- 22.3. Il Cliente garantisce che nel dare esecuzione alle presenti Condizioni Generali e al Contratto cui le stesse si riferiscono, osserverà tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili, i regolamenti, i codici di condotta e le disposizioni amministrative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. 231/2001, il D. Lgs. 165/2001, quelle per la lotta contro il riciclaggio, la corruzione di funzionari pubblici (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo lo US Foreign Corrupt Practices Act e lo UK Anti Bribery Act), il codice etico Confindustria Dispositivi Medici ed il codice Medtech, le norme regolanti le vendite all'estero, le rivendite, le spedizioni e i trasferimenti di prodotti, comprese, in via meramente esemplificativa, le leggi in materia di controllo delle esportazioni ed anti boicottaggio degli Stati Uniti e di qualunque altro paese, nella misura in cui tali leggi siano applicabili, e non adotterà alcuna decisione che possa esporre BD a sanzioni ai sensi di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative degli Stati Uniti o di qualunque altro paese.
- 22.4. Nello svolgimento dell'attività prevista nelle presenti Condizioni Generali, il Cliente si impegna a non donare, offrire, promettere o accettare, e a non autorizzare altri a donare, offrire, promettere o accettare, direttamente ovvero indirettamente attraverso qualunque persona fisica o giuridica, denaro, oggetti di valore o altre utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, come ad esempio ad impiegati o funzionari governativi o di qualunque ente statale, o ad impiegati o funzionari di qualsivoglia organizzazione pubblica, a partiti politici o a funzionari

o impiegati di tali partiti, ovvero a candidati a cariche politiche o a privati, al fine di favorire la vendita di prodotti di BD o a procurare altre utilità a sé o a BD o alle società del Gruppo BD.

- 22.5. Il Cliente si impegna a dare immediata comunicazione scritta a BD nel caso in cui, in qualsiasi momento nel corso della vigenza del Contratto, non abbia osservato o abbia violato le norme sopra indicate, o venga a conoscenza di indagini o altre attività delle autorità competenti riguardanti presunte violazioni del Cliente o dei suoi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori o ausiliari, che, se dimostrate, costituirebbero una violazione del Concessionario agli impegni e garanzie del presente articolo. Il Cliente è tenuto a conservare con cura documenti e registrazioni necessari per dimostrare l'osservanza delle presenti norme di comportamento e a sottoscrivere ogni e qualsiasi certificazione e dichiarazione richiesta da BD in relazione a quanto precede, impegnandosi a fornire quelle ulteriori certificazioni e dichiarazioni di volta in volta richieste da BD.
- 22.6. Il Cliente è tenuto a collaborare pienamente a qualsiasi indagine condotta da BD in merito a potenziali violazioni di qualunque legge applicabile, regolamento o disposizione amministrativa. Fermo restando quanto diversamente indicato nelle presenti Condizioni Generali, BD non assume alcun dovere o obbligo di verificare o di esaminare il rispetto da parte del Cliente di qualsiasi disposizione o requisito di legge o delle presenti Condizioni Generali, e non assume alcuna responsabilità per qualsivoglia atto od omissione da parte del Cliente.
- 22.7. In conformità al D. Lgs. 24/2023, BD ha implementato un sistema di gestione delle segnalazioni (di seguito, il “**Sistema Whistleblowing**”), attraverso l’istituzione di diversi canali di segnalazione, il tutto come meglio descritto alla Policy Whistleblowing, disponibile presso la sede di BD. Per qualsiasi altra segnalazione non rientrante nell’ambito di applicazione del Sistema Whistleblowing, è sempre possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail EthicsOffice@BD.com ovvero rivolgersi a un rappresentante dell’Ufficio Etica e Conformità BD.
- 22.8. In caso di violazione anche di una sola delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente art. 22 da parte del Cliente, BD avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.
- 22.9. Gli impegni sopra enunciati sopravvivranno alla scadenza o cessazione degli effetti del Contratto per qualsiasi motivo e resteranno in essere con riferimento a tutte le attività svolte dal Cliente in esecuzione del Contratto medesimo, sino all’effettiva conclusione delle stesse.
- 23. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE**
- 23.1. Le presenti Condizioni Generali sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
- 23.2. Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti o legate alle presenti Condizioni Generali, al Contratto e, in ogni caso, alla fornitura e presa in consegna degli Impianti è il Foro di Milano.

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastraße, D-53539 Kelberg
+49 2692 92 06 0 tel, +49 2692 92 06 1299 fax, bd.com/rowa

BD, the BD Logo and BD Rowa are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2025 BD. All rights reserved. Jan2025